

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

16410/08

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 01/04/2008

SENTENZA

N. 990/08

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. GEMELLI TORQUATO	PRESIDENTE	
1. Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA	"	N. 003020/2008
3. Dott. ZAMPETTI UMBERTO	"	
4. Dott. CASSANO MARGHERITA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

Se < ART. 23

sul ricorso proposto da :

1) KNOX AMANDA MARIE

N. IL 09/07/1987

avverso ORDINANZA del 30/11/2007

TRIB. LIBERTA'

di PERUGIA

sentita la relazione fatta dal Consigliere
CASSANO MARGHERITA

lette / sentite le conclusioni del P.G. Dr. S. Consolo, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.



Ritenuto in fatto.

1. Con ordinanza del 30 novembre 2007 il Tribunale di Perugia, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da Amanda Marie Knox e, per l'effetto, confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti il 9 novembre 2007 dal gip del medesimo Tribunale in relazione ai delitti di concorso in omicidio volontario aggravato e in violenza sessuale di gruppo, commessi il giorno 1 novembre 2007 in danno di Kercher Meredith Susanna Cara.

2. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, il 2 novembre 2007, intorno alle ore 12,35, la Polizia di Stato, cui era stato segnalato il rinvenimento nel giardino di una casa di due apparecchi cellulari, risultati entrambi nella disponibilità della cittadina americana Kercher Meredith Susanna Cara, interveniva presso l'appartamento di via della Pergola n. 7, in uso alla Kercher, ad Amanda Marie Knox e a due ragazze italiane. Sul posto venivano trovati Amanda Marie Knox e il fidanzato, Raffaele Sollecito, i quali dichiaravano di essere in attesa dell'arrivo dei Carabinieri, da loro chiamati dopo avere rilevato che la finestra di una delle camere dell'abitazione presentava il vetro rotto.

Il sopralluogo immediatamente esperito all'interno dell'appartamento portava al rinvenimento all'interno della camera da letto occupata dalla Kercher, chiusa a chiave, del corpo della ragazza, che, all'altezza della testa, era immerso in un lago di sangue, era rivestito soltanto di due magliette tirate sopra il seno ed era coperto da una coperta. Al di sotto di quest'ultima veniva rilevata un'impronta lasciata da una scarpa sul materiale ematico, repertato, oltre nella stanza del delitto, anche in un piccolo bagno adiacente alla stessa. In un secondo bagno, in uso alle due inquiline italiane dell'appartamento, venivano repertati feci e altri residui di natura biologica.

L'autopsia immediatamente disposta permetteva di stabilire che la causa della morte, collocabile intorno alle ore 22 del giorno 1 novembre 2007, doveva essere ascritta a uno shock metaemorragico da lesione vascolare del collo da ferita da punta e da taglio e che lo strumento utilizzato per cagionarla era costituito da uno strumento da punta capace di penetrare e con un profilo affilato idoneo a recidere i tessuti.



Il corpo della vittima non presentava segni inequivoci di una violenza sessuale anche se venivano ritenuti di qualche interesse medico-legale in tal senso la riscontrata dilatazione anale di due-tre centimetri, il rilievo di minute ecchimosi sulla parte posteriore dell'anello anale (peraltro compatibile con situazioni di stipsi) e, soprattutto, le macchie violacee sulla faccia interna delle piccole labbra, suggestive di una rapporto sessuale compiuto frettolosamente e avvenuto poco prima della morte.

3. Il Tribunale riteneva che gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagata fossero costituiti dai seguenti elementi:

a) risultanze dell'autopsia e della consulenza medico-legale; b) rinvenimento di un coltello delle dimensioni di cm. 14 di manico e di c. 17 di lama, sequestrato all'interno del cassetto delle posate posto nella cucina dell'abitazione di Sollecito, recante, sul manico, tracce di DNA riferibili alla Knox ~~sul manico~~ e, sulla lama, tracce di DNA ascrivibili alla vittima; c) dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti Filomena Romanelli e Laura Mezzetti, coinquiline della vittima, le quali concordemente escludevano che il coltello sequestrato fosse in dotazione del loro appartamento e riferivano che la Knox, il giorno del fatto, indossava una felpa, che non è stata poi rinvenuta; d) esito dei rilievi tecnici effettuati su un paio di scarpe marca Nike n. 42,5 di proprietà di Sollecito, evidenzianti una perfetta corrispondenza tra le predette calzature e l'impronta rilevata sul luogo dell'omicidio, nonché sulla porta dell'appartamento di via della Pergola che non presentava segni di effrazione; e) risultanze degli accertamenti tecnici svolti sull'impronta palmare rinvenuta sul cuscino su cui era adagiata la vittima e risultata appartenere a Rudi Hermann Guede, cittadino della Costa d'avorio, soprannominato "il barone", conosciuto da Amanda Marie Knox; f) presenza del DNA di Rudi Hermann Guede sul tampone vaginale prelevato dal cadavere della vittima al momento dell'autopsia e sul frammento di carta igienica prelevato all'interno del bagno più grande dell'appartamento, dove erano state trovate feci, risultate essere di Guede; g) esito degli accertamenti biologici espletati sul sangue trovato nel bagno più piccolo dell'appartamento in uso alla vittima e alla Knox, che permettevano di stabilire che alla vittima erano riferibili le macchie di sangue presenti sul tappetino, alla Knox quelle rinvenute nel lavandino, ad entrambe le ragazze le tracce di sangue rilevate nel bidet; h) dichiarazioni rese dalla cittadina americana Robyn Carmel Butterworth, la quale, tornata in patria alcuni giorni dopo il fatto, riferiva alle

Autorità che la Knox, in attesa di essere sentita dalla Polizia la mattina del 2 novembre 2007, le aveva riferito di avere visto il corpo di Meredith su un armadio (o riflesso su un armadio), con una coperta sopra di lei e di avere visto un piede dell'amica dopo che un poliziotto aveva aperto la porta, circostanze confliggenti con le modalità dell'intervento presso l'appartamento; i) dichiarazioni rese dalle amiche di Kercher Meredith Susanna Cara, le quali concordemente riferivano che la ragazza aveva trascorso in loro compagnia il pomeriggio del giorno 1 novembre 2007 e aveva lasciato l'abitazione in compagnia di Sophie Purton, la quale, giunta intorno alle ore 20,55 alla sua dimora di via del Lupo, si separava dalla vittima, il cui appartamento di via della Pergola distava meno di dieci minuti da via del Lupo; l) dichiarazioni rese da Filomena Romanelli e Paola Grande, contattate da Amanda dopo la constatazione che la porta di ingresso del loro appartamento era aperta, che ~~in sangue~~ c'erano macchie di sangue e che la finestra della camera di Kercher Meredith Susanna Cara presentava i vetri infranti; m) dichiarazioni rese da Sollecito il 2, il 5, il 6 novembre 2007 in merito agli spostamenti effettuati sia da solo che con Amanda Marie Knox tra il giorno 1 novembre 2007 e il successivo 2 novembre, a quanto riscontrato all'interno dell'appartamento di via della Pergola, alla richiesta di intervento avanzata alle forze dell'ordine, nonché al riferimento alla ricerca di emozioni forti contenuto in alcuni suoi scritti apparsi su un suo blog; n) dichiarazioni rese il 6 novembre 2007 ore 1,45 dalla Knox che indicava in Lumumba, invaghitosi di Meredith, l'autore dell'omicidio dopo un rapporto sessuale con la vittima; o) dichiarazioni spontanee rese dalla Knox il 6 novembre 2007 ore 5,45 dalle quali emergeva che Lumumba e Meredith si erano appartati in camera, che, ad un certo punto, Meredith aveva iniziato a urlare, tanto che Amanda, per non sentire, si era portata le mani alle orecchie, che forse in casa era presente anche Sollecito; p) contenuto del memoriale scritto dalla Knox che ribadiva di avere sentito Meredith gridare, di essersi appartata in cucina e di essersi tappate le orecchie con le mani per non sentire le urla dell'amica e di avere visto sangue sulla mano di Sollecito durante la cena che si era svolta intorno alle ore 23 del giorno 1 novembre 2007 nell'appartamento di Sollecito; q) contenuto dell'intercettazione ambientale effettuata dentro il carcere il 17 novembre 2007 relativa al colloquio intercorso tra la Knox e i genitori nel corso della quale la ragazza, tra l'altro, testualmente dichiarava "E' stupido, perché io non posso dire nient'altro, io ero là e non posso mentire su questo, non vi è alcuna ragione per farlo"; r) accertamenti



svolti sul computer e sul cellulare in uso a Sollecito, dai quali emergeva, contrariamente all'assunto difensivo dell'indagato, che il computer non era stato utilizzato durante la notte ed era stato attivato solo alle ore 5,32 del giorno 2 novembre 2007 e che, parallelamente, anche il cellulare era stato spento durante la notte ed era stato usato unicamente all'alba del 2 novembre 2007.

I giudici del riesame concludevano ravvisando, per il mantenimento della misura cautelare custodiale, la persistenza di tutte le tipologie di esigenze cautelari menzionate dall'art. 274 c.p.p.

4. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite i difensori di fiducia, Amanda Marie Knox, la quale, anche mediante una memoria difensiva, denuncia:

a) violazione dell'art. 309, comma quinto, c.p.p. con riferimento all'omessa trasmissione al Tribunale del riesame delle dichiarazioni rese dall'indagato Guede Hermann Rudy, arrestato in Germania in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, costituenti, contrariamente a quanto assunto dal Tribunale del riesame, un elemento sopravvenuto favorevole all'indagata, rilevante per l'indicazione dell'autore del delitto, identificato in un individuo di sesso maschile e, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, pienamente utilizzabili, attesa la sede della loro acquisizione, ai sensi degli artt. 22 e 28 della legge sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale del 23 dicembre 1982;

b) violazione dell'art. 350, comma settimo, e 357, comma secondo, c.p.p., essendo state poste a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare e del successivo provvedimento del Tribunale del riesame, quali elementi indizianti, le dichiarazioni rese dalla Knox il 6 novembre 2007 ore 1,45, senza le garanzie difensive, le "spontanee dichiarazioni" rese in pari data alle ore 5,45, non qualificabili come tali, attesa la veste processuale nel frattempo assunta, atti tutti inutilizzabili in quanto assunti in palese violazione dell'art. 63 c.p.p.;

c) violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al quadro di gravità indiziaria, avuto riguardo: a) alla personalità dell'indagata, giovane straniera incensurata, con una percezione della realtà alterata dall'uso della *cannabis indica*, sostanza idonea a influenzare anche i suoi comportamenti eccessivi e onirici; b) al carattere gravemente lacunoso della traduzione di brani del memoriale autografo dell'indagata, analizzato in modo



parziale; c) alla lettura non univoca del contenuto della conversazione ambientale del 17 novembre 2007 intercorsa tra l'indagata e i genitori dentro il carcere; d) al carattere non probante delle tracce di DNA rinvenute sul coltello sequestrato, delle macchie di sangue dell'indagata trovate sul tappetino e nel lavandino del bagno più piccolo dell'appartamento, occupato, tra gli altri, dalla vittima e dalla Knox;

d) mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta valenza indiziante, a carico dell'indagata, degli esiti degli accertamenti svolti sul tampone vaginale e sul coltello in sequestro con immotivata svalutazione delle considerazioni svolte in proposito dalla difesa;

e) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, travisamento del fatto con riferimento alla ritenuta presenza dell'indagata sul luogo del fatto e al contributo asseritamente fornito alla consumazione del delitto;

f) violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione quanto alla configurabilità delle esigenze cautelari, attesi: 1) l'assenza di un concreto pericolo per l'acquisizione probatoria anche alla luce dello sviluppo delle indagini che hanno evidenziato l'estraneità della Knox alla commissione del delitto e hanno consentito l'acquisizione delle dichiarazioni del coindagato Guede; 2) la mancanza di un obiettivo pericolo di fuga alla luce dei rapporti di cooperazione internazionale tra Italia e Usa che consentirebbero, una volta definitivamente accertata la responsabilità dell'indagata, una piena assistenza giudiziaria; 3) la mancanza di pericolo di reiterazione di illeciti.

Osserva in diritto.

Il ricorso non è fondato.

1. Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 309, comma quinto, c.p.p. per omessa trasmissione al Tribunale del riesame di elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini (nella specie le dichiarazioni rese da Guede all'Autorità giudiziaria tedesca nell'ambito della procedura del mandato d'arresto europeo) il Collegio osserva quanto segue.

Per "elementi a favore della persona sottoposta alle indagini" devono intendersi quelle risultanze oggettive, di valenza probatoria, idonee a influire positivamente nella complessiva valutazione del quadro cautelare (Cass., Sez. IV, 22 giugno 2005, rv. 231749) e in concreto utilizzabili per discolorare l'indagato (Cass., Sez. I, 26 settembre 2000, Corrente, rv. 217611) e non dati che si risolvano nella mera



negazione delle tesi accusatorie o nella prospettazione di tesi alternative (Cass., Sez. Un. 26 settembre 2000, Mennuni).

In linea con tale approdo interpretativo sono da escludere dal novero degli elementi sopravvenuti favorevoli e dal conseguente obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, c.p.p., le dichiarazioni rese, come nel caso in esame, nell'ambito di una procedura estradizionale dal coindagato che si limiti a fornire la sua versione difensiva e ad affermare la sua estraneità ai fatti, senza peraltro scagionare gli altri soggetti accusati del medesimo reato.

E', quindi, sotto questo profilo che non merita accoglimento la doglianza difensiva, respinta, invece, dal Tribunale del riesame sulla base dell'assunto erroneo che le dichiarazioni rese da Rudi Hermann Guede fossero inutilizzabili per omesso rispetto delle garanzie difensive, in realtà assicurate dall'Autorità giudiziaria tedesca, che - conformemente ai principi contenuti nella decisione-quadro del Consiglio dei Ministri dell'Unione del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri (2002/584/GAI)-hanno, tra l'altro, preventivamente reso edotto l'indagato: 1) del mandato europeo e del suo contenuto, anche al fine di permettergli di acconsentire, eventualmente, alla consegna; 2) del diritto di essere assistito nel corso della procedura da un legale e da un interprete.

2. Con riferimento alla seconda censura difensiva la Corte osserva che le dichiarazioni indizianti sono caratterizzate da un differente regime di utilizzabilità sotto il profilo soggettivo. Nel caso in cui esse provengano da persona a carico della quale già sussistevano indizi ~~in ordine~~ in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo le stesse non possono essere utilizzate, oltre che *contra se*, neppure ~~nei confronti~~ dei confronti dei coimputati dello stesso reato (o degli imputati di reati connessi o collegati).

Il regime di inutilizzabilità assoluta di cui all'art. 63, comma secondo, c.p.p. è, invece, da escludere nell'ipotesi in cui il dichiarante sia chiamato a rispondere, nello stesso o in altro processo, per un reato o per reati attribuiti a terzi, che non abbiano alcun legame processuale con quello per cui si procede, rispetto ai quali egli assume la qualifica di testimone.

Infatti, mentre nel primo caso, in forza dell'intima connessione e interdipendenza tra il fatto proprio e quello altrui sorge la necessità di tutelare anche



il diritto al silenzio del dichiarante, nel secondo caso, invece, la posizione di estraneità e di indifferenza del dichiarante rispetto ai fatti di causa lo rende immune da eventuali strumentalizzazioni operate da parte degli organi inquirenti (Cass., Sez. Un. 13 febbraio 1997, Carpanelli)

Alla stregua di questi principi, le dichiarazioni rese da Amanda Marie Knox alle ore 1,45 del 6 novembre 2007, all'esito delle quali il verbale venne sospeso e la ragazza venne messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria procedente, emergendo indizi a suo carico, sono utilizzabili solo *contra alios*, mentre le "dichiarazioni spontanee" delle ore 5,54 non sono utilizzabili né a carico dell'indagata né nei confronti degli altri soggetti accusati del concorso nel medesimo reato, in quanto rese senza le garanzie difensive da parte di una persona che aveva già formalmente assunto la veste di indagata.

Al contrario, il memoriale scritto in lingua inglese dalla Knox e tradotto in italiano è pienamente utilizzabile, ai sensi dell'art. 237 c.p.p., poiché si tratta di documento proveniente dall'indagata, che ne è stata la spontanea autrice materiale a scopo difensivo. La disposizione in esame consente di attribuire rilevanza probatoria al documento non solo in quanto tale e per il suo contenuto rappresentativo, ma anche in forza del particolare legame che lo lega all'indagato (o imputato), così lumeggiando il sindacato di ammissibilità che il giudice è tenuto a operare.

3. Privi di pregio sono anche il terzo, il quarto e il quinto motivo di doglianza.

Il quadro indiziario specificamente concernente Amanda Marie Knox si basa, in primo luogo, sull'esito dell'autopsia, evidenziante plurime soffusioni ed aree ecchimotiche in numerose parti del corpo (naso, labbro, cavità orale, guancia, regione mandibolare e sotto-mandibolare, arti superiori e inferiori, faccia interna delle piccole labbra, addome, regione latero-cervicale destra), un'ampia dilatazione, nell'ordine di due-tre centimetri, dell'anello anale con presenza di minute ecchimosi, un'ampia ferita, disposta obliquamente, in senso caudale e laterale, ampiamente diastasata, con sezione dei tessuti sottostanti fino al piano cartilagineo in regione laterocervicale sinistra, la sezione completa dell'arteria tiroidea superiore destra, la frattura dell'osso ioide in prossimità della mediana sinistra. Gli accertamenti medico-legali, sviluppati dopo l'espletamento dell'esame necroscopico sul corpo della vittima, consentono di affermare che la causa della morte, collocabile intorno alle ore 22 del giorno 1 novembre 2007, è ascrivibile a



uno shock metaemorragico da lesione vascolare del collo da ferita da punta e da taglio, cagionata con uno strumento da punta, capace di penetrare, e con un profilo affilato idoneo a recidere i tessuti. La dilatazione anale, il rilievo di minute ecchimosi sulla parte posteriore dell'anello anale e, soprattutto, le macchie violacee sulla faccia interna delle piccole labbra, erano suggestive di un rapporto sessuale compiuto frettolosamente, prima che la vittima avesse avuto il tempo di produrre adeguata lubrificazione, avvenuto in epoca prossima a quello dell'osservazione, ma comunque prima della morte, in ragione delle lesioni ecchimotiche e del loro colore.

Il provvedimento impugnato sottolinea che il complesso di queste risultanze medico-legali assume una particolare valenza indiziante, qualora messo in correlazione con altri elementi: a) le dichiarazioni rese dalle amiche di Kercher Meredith Susanna Cara, le quali concordemente riferivano che la ragazza aveva trascorso in loro compagnia il pomeriggio del giorno novembre 2007, aveva iniziato a cenare con loro a partire dalle ore 18 e aveva lasciato l'abitazione in compagnia di Sophie Purton, la quale, giunta intorno alle ore 20,55 alla sua dimora di via del Lupo, si era separata dalla vittima, il cui appartamento di via della Pergola distava meno di dieci minuti da via del Lupo; b) l'esito della perquisizione effettuata presso l'abitazione di Raffaele Sollecito, legato sentimentalmente ad Amanda Marie Knox, che consentiva il rinvenimento e il sequestro nella cucina dell'appartamento, all'interno del cassetto delle posate, di un coltello, dotato di un manico lungo c. 14 e una lama lunga cm. 17. Il coltello, non facente parte della dotazione della casa condotta in locazione da Amanda Marie Knox, Kercher Meredith Susanna Cara e due ragazze italiane (cfr. sul punto dichiarazioni rese, quale persone informate sui fatti, da Filomena Romanelli e Laura Mezzetti) presentava sul manico tracce di DNA riferibili ad Amanda Marie Knox e sulla lama tracce di DNA ascrivibili alla vittima.

A carico dell'indagata, ad avviso dei giudici, depongono, inoltre, pur nella loro mutevolezza, le dichiarazioni di Raffaele Sollecito, il quale, dopo avere in un primo tempo sostenuto di essere rimasto tutta la sera e la notte in casa in compagnia della ragazza, riferiva, successivamente (cfr. interrogatori del 5 e del 6 novembre 2007) che, ad una certa ora, la Knox era uscita e aveva fatto ritorno a casa sua solo intorno all'una di notte.



I giudici di merito hanno sottolineato la stretta correlazione esistente tra il contenuto degli interrogatori resi da Sollecito il 5 e il 6 novembre 2007, e i seguenti ulteriori elementi: a) dichiarazioni rese dalla cittadina Robyn Carmel Butterworth, la quale, tornata nel suo Paese d'origine, riferiva alle competenti Autorità le confidenze ricevute il 2 novembre 2007 da Amanda Marie Knox in merito alla posizione del cadavere della vittima e alle sue condizioni, circostanze che, contrariamente all'assunto dell'indagata, non potevano essere state percepite in occasione dell'intervento presso l'appartamento della polizia, intervento che si era svolto con modalità inconciliabili con la versione fornita dalla Knox all'amica; b) dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti Filomena Romanelli e Laura Mezzetti, che riferivano che la Knox, il giorno del fatto, indossava una felpa, che non è stata poi rinvenuta.

Il provvedimento impugnato, con motivazione logicamente argomentata, osserva che il contenuto di questi atti dichiarativi appare ancora più significativo se valutato anche alla luce del memoriale redatto dall'indagata, contenente rilevanti riferimenti alle urla di Meredith la notte del fatto, alla sua reazione, consistita nel rannicchiarsi in cucina con le mani sopra le orecchie, alla presenza di un uomo, a tracce di sangue da lei notate sulla mano di Raffaele Sollecito durante la cena svoltasi intorno alle ore 23 del giorno 1 novembre 2007.

Nella stessa ottica appaiono dotati di univoca valenza indiziaria il contenuto della intercettazione ambientale, effettuata il 17 novembre 2007 dentro il carcere dove si trovava ristretta la Knox e intercorrente tra la ragazza e i genitori, nel corso della quale l'indagata pronunzia la seguente testuale espressione: "E' stupido, perché io non posso dire nient'altro, io ero là e non posso mentire su questo, non vi è alcuna ragione per farlo", ~~nonché la testimonianza di~~

Questi elementi devono, a loro volta, essere inseriti in un più ampio contesto indiziario, contrassegnato dalla individuazione di una impronta lasciata su materiale ematico presente sulla scena del delitto da una scarpa sportiva, ritenuta compatibile, per dimensioni e configurazione della suola, con il tipo di calzature marca "Nike", usate dall'indagato e dal fallimento dell'alibi opposto dal giovane, essendo rimasto smentito dalle indagini tecniche espletate che costui, come da lui asserito, avesse interagito con il proprio personal computer nelle ore in cui, secondo la ricostruzione medico-legale, si sarebbe verificato il fatto delittuoso, così come è rimasto smentito



che il giovane avesse ricevuto una telefonata dal padre alle ore 23, risultando, invece, detta chiamata avvenuta alle ore 20,40.

Nella medesima prospettiva è stata messa in luce, con motivazione puntuale e logica, la circostanza che nel corso della serata dell'1 novembre 2007, pressoché alla stessa ora, cessò il traffico telefonico di Amanda Marie Knox e di Raffaele Sollecito, dopo che quest'ultimo aveva ricevuto sul cellulare la telefonata del padre delle ore 20,40, di cui si è in precedenza detto e, inoltre, che Sollecito, contrariamente a quanto da lui riferito, non trascorse dormendo la notte tra l'1 e il 2 novembre 2007, essendo stato piuttosto accertato che il computer e il cellulare in sua disponibilità vennero riattivati fin dall'alba del 2 novembre 2007.

L'ordinanza argomenta, poi, la prospettazione concorsuale nella consumazione dell'omicidio e della violenza sessuale, sulla base: a) delle risultanze degli accertamenti tecnici svolti sull'impronta palmare rinvenuta sul cuscino su cui era adagiata la vittima e risultata appartenere a Rudi Hermann Guede, conoscente di Amanda Marie Knox; b) della presenza del DNA di Rudi Hermann Guede sul tampone vaginale prelevato dal cadavere della vittima al momento dell'autopsia e sul frammento di carta igienica prelevato all'interno del bagno più grande dell'appartamento, dove erano state trovate feci, risultate essere di Guede; c) dell'esito degli accertamenti biologici espletati sul sangue trovato nel bagno più piccolo dell'appartamento in uso alla vittima e alla Knox, che permettevano di stabilire che alla vittima erano riferibili le macchie di sangue presenti sul tappetino, alla Knox quelle rinvenute nel lavandino, ad entrambe le ragazze le tracce di sangue rilevate nel bidet.

Il Tribunale, con motivazione compiuta e logica, ha illustrato, con ampiezza di riferimenti alle circostanze di fatto – in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – le ragioni dell'attribuzione di pregnante valenza indiziante agli elementi in precedenza richiamati, comprovanti la presenza sul luogo di consumazione dell'omicidio e della violenza sessuale di Amanda Marie Knox, Raffaele Sollecito, Rudi Hermann Guede (questi ultimi due entrambi conosciuti dalla Knox), ha spiegato, con argomentazione articolata e logicamente corretta, i motivi per i quali non possono trovare accoglimento le deduzioni difensive in tema di erronea interpretazione e lettura della intercettazione ambientale del 17 novembre 2007, del memoriale redatto dalla Knox il 6 novembre 2007, dei risultati degli accertamenti medico-legali e biologici, di inattendibilità delle indagini tecniche

svolte sul computer e sul cellulare in uso a Sollecito, e ha diffusamente analizzato, anche alla luce dei rilievi formulati dalla difesa, l'intero compendio acquisito, spiegando le ragioni della sua univoca valenza.

Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità, tra gli altri, di Amanda Marie Knox in ordine ai delitti a lei contestati.

Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

4. Non fondate, infine, sono le censure formulate dalla difesa di Amanda Marie Knox in tema di esigenze cautelari, avendo il Tribunale correttamente valorizzato, con riferimento ai parametri di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 274 c.p.p. l'estrema gravità dei delitti posti in essere, avuto riguardo alla loro natura e alle loro modalità di consumazione, la negativa personalità dell'indagata, quale emerge dalle risultanze d'indagine e dal comportamento processuale serbato, le specifiche e inderogabili esigenze attinenti alle indagini in relazione al concreto e attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità probatoria, considerata la necessità di completare gli accertamenti e di procedere all'assunzione di altre fonti di prova dichiarative, all'esito della consegna alle Autorità italiane, di Rudi Hermann Güde, nonché di espletare confronti, ove permanga l'attuale contrasto tra le diverse versioni dell'accaduto sin qui fornite, il concreto pericolo di fuga, tenuto conto della qualità di cittadina straniera dell'indagata e della pena superiore ai due anni di reclusione, irrogabile all'esito del riconoscimento della sua penale responsabilità



5. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il giorno 1 aprile 2008.

Il Consigliere estensore

Margherita Cassano



Il Presidente

Torquato Gemelli

